

Proponente: 31.A
Proposta: 2021/2069

del 27/10/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1763

del 28/10/2021

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEGLI ULTERIORI 18 MESI DI
MALATTIA NON RETRIBUITA A UNA DIPENDENTE CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- A seguito dei periodi di malattia, intercorsi negli anni 2019 e 2020 della Sig.ra C.E., generalizzata nell'allegato A) al presente atto, dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time orizzontale a 27 ore, con profilo di operatore servizi scolastici, le veniva comunicato in data 19/02/2021 l'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto di 18 mesi di malattia retribuita, del diritto dell'Amministrazione di recedere dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2110 e 2118 del codice civile, in caso di mancato rientro lavorativo della dipendente e del diritto della stessa di chiedere un ulteriore periodo di 18 mesi di malattia non retribuita;
- A seguito di visita presso il medico competente del 12/03/2021 la stessa C.E. veniva giudicata non idonea in modo permanente alla mansione specifica di "operatore servizi scolastici";
- questa Amministrazione faceva richiesta, con pec PG n.2021/78120 del 31/03/2021, alla competente commissione medico-legale di sottoporre la Sig.ra C.E.. a visita collegiale per l'accertamento dell'idoneità/inidoneità al proficuo lavoro che la riconosceva, a seguito di visita del 14/04/2021, inidonea in modo permanente ma parziale al proficuo lavoro con prescrizioni e confermava il giudizio del medico competente sopra indicato;
- La Sig.ra C.E. nel marzo 2021 riprendeva regolarmente l'attività lavorativa e veniva trasferita in data 1° giugno 2021 dall'Istituzione SCI – Nidi al Servizio Gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione ed adibita a mansioni compatibili con le prescrizioni indicate dagli organi medici sopra indicati;
- in data 20/10/2021, la Sig.ra C.E. inoltrava all'Amministrazione, richiesta di autorizzazione alla fruizione di un ulteriore periodo di malattia non retribuita pari a 18 mesi;

Visto l'art. 36 del CCNL 21/05/2018 che prevede: " Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia, intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.

Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi.

Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro...”;

Visti inoltre

- l'art. 23 – sezione C del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il decreto legislativo n. 267/00, artt. 107, 151-4° comma, 183;
- Il decreto legislativo n. 165/01;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2021 – 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione risorse finanziarie 2021 – 2023 per macro obiettivi e allegati;
- la deliberazione di giunta comunale n. 133 del 13/07/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle performance 2021 – 2023, il Piano esecutivo di gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) e relativi allegati;

Ritenuto di autorizzare la Sig.ra C.E. alla fruizione dell'intero periodo di malattia non retribuito pari a 18 mesi dal momento che è stata riconosciuta idonea parzialmente al proficuo lavoro e che è stata adibita a mansioni compatibili con le prescrizioni espresse dagli oragni medici sopra richiamati;

DETERMINA

di autorizzare, per le ragioni citate in premessa, la Sig.ra C.E. alla fruizione dell'intero periodo di malattia non retribuita pari a 18 mesi complessivi nel triennio



Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

La Dirigente del Servizio
(Dott.ssa B.Giubbani)